

## **BGer 2C\_361/2015 vom 13. Mai 2015**

Bundesgericht, 2015-05-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_2C\\_361\\_2015](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_361_2015)

FR: TF 2C\_361/2015 du 13 mai 2015

IT: TF 2C\_361/2015 del 13 maggio 2015

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 140 IV 57 consid. 2 pag. 59; 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369; 138 III 471 consid. 1 pag. 475).

#### **E. 2.1**

Contro le decisioni emanate da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico è di principio dato ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). In virtù dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF - che è applicabile anche alla fattispecie in base al principio dell'unità della procedura (sentenza 2D\_37/2010 del 23 novembre 2010 consid. 1.2) - in ambito di polizia degli stranieri tale rimedio è tuttavia escluso contro decisioni concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.

#### **E. 2.2**

Sebbene oggetto di giudizio possa essere unicamente la questione dell'inammissibilità del gravame inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo, la procedura ha tuttavia preso avvio dal rifiuto del rilascio del permesso di domicilio rispettivamente dalla revoca del permesso di dimora a suo tempo concesso alla ricorrente: dato che l'interessata, coniugata con un cittadino svizzero, ha diritto, in linea di principio, al rilascio (e alla proroga) di entrambi i permessi (art. 42 cpv. 1 e 3 LStr [RS 142.20]), è quindi di principio ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico. Non occorre di conseguenza esaminare se detto rimedio sarebbe ricevibile anche in quanto concerne la revoca di un'autorizzazione che potrebbe (ancora) avere effetti giuridici ( DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4).

#### **E. 2.3**

Come accennato l'impugnativa può riguardare solo la questione dell'inammissibilità per pagamento tardivo dell'anticipo delle spese del ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, quindi l'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale. Ora, l' art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo ( DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254). Nella fattispecie è dubbio che l'impugnativa contenga una motivazione atta a sostanziare il formalismo eccessivo lamentato dalla ricorrente nonché la violazione del principio della buona fede processuale. La questione può nondimeno rimanere indecisa dato che, per i motivi esposti di seguito, il ricorso si rivela comunque manifestamente infondato.

#### **E. 2.4**

A mente della ricorrente costituisce formalismo eccessivo, oltre a disattendere il principio della buona fede processuale, dichiarare il suo gravame inammissibile allorché il versamento litigioso è avvenuto con un solo giorno di ritardo e che, in virtù dell'art. 47 cpv. 4 LPAm, la Corte cantonale avrebbe addirittura potuto rinunciare in tutto o in parte ad esigere il pagamento in questione. Ciò tanto più che la decisione di irricevibilità non è volta a tutelare un interesse degno di considerazione, ma porta invece a un diniego di giustizia siccome impedisce di procedere all'esame materiale dei motivi che hanno condotto alla revoca del proprio permesso di dimora.

#### **E. 2.5**

Vi è formalismo eccessivo, che viola l' art. 29 cpv. 1 Cost. , qualora la stretta applicazione delle norme di procedura non si giustifica da nessun interesse degno di protezione, diviene pertanto un fine a se stante, complica in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale o l'accesso ai tribunali. L'eccesso di formalismo può risiedere sia nella regola di comportamento imposta dal diritto cantonale, sia nella sanzione che una violazione di tale regola implica ( DTF 134 II 244 consid. 2.4.2 pag. 248; DTF 132 I 249 consid. 5 pag. 253; 130 V 177 consid. 5.4.1 pag. 183 con rispettivi rinvii). In concreto non è ravvisabile alcun formalismo eccessivo.

#### **E. 2.6**

In effetti, come già giudicato da questa Corte, non vi è alcun formalismo eccessivo nel dichiarare inammissibile un ricorso quando, conformemente al diritto procedurale applicabile, la sua ammissibilità dipende dal versamento di un anticipo delle spese entro un preciso termine. La parte interessata deve tuttavia essere stata informata in modo appropriato dell'importo da versare, del termine assegnato per procedere al versamento e delle conseguenze derivanti dal non rispetto di quest'ultimo (sentenza 2C\_114/2014 del 18 luglio 2014 consid. 3.2 e riferimenti). La gravità delle conseguenze derivanti da un mancato pagamento sulla situazione della parte interessata non è invece determinante (sentenza 2C\_114/2014 citata, consid. 3.3 e rinvio).

#### **E. 2.7**

Come emerge sia dalla pronuncia querelata sia dall'incarto cantonale, segnatamente dalla richiesta di anticipo del 30 gennaio 2015 nonché dalla successiva decisione di proroga del termine impartito del 17 febbraio 2015, entrambe inviate per raccomandata, la ricorrente è stata debitamente avvisata che il termine, prorogato fino al 26 febbraio 2015, era reputato osservato solo se l'importo dovuto era tempestivamente versato alla Posta svizzera, addebitato a un conto postale o bancario svizzero, a favore del Tribunale cantonale, oppure consegnato in contanti allo sportello della cancelleria del Tribunale. Ella è stata anche informata delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto di questa scadenza, ossia che in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile. Le incombeva pertanto adottare le necessarie disposizioni al fine di ossequiare il termine in questione. Ora, sempre dall'inserito cantonale, emerge che ella ha effettuato il pagamento richiestole allo sportello (Cash) con accredito immediato il 27 febbraio 2015, quindi dopo la scadenza del termine fissato. Va poi osservato che se l'interessata desiderava essere dispensata, in tutto o in parte, dal dovere effettuare il versamento richiesto, allora le spettava presentare in tempo utile una domanda in tale senso alla Corte cantonale, a cui non incombeva certamente pronunciarsi d'ufficio sulla questione. Da quel che precede discende

che la sentenza cantonale che dichiara inammissibile il gravame della ricorrente per mancato versamento dell'anticipo richiesto entro il termine fissato a tal fine va confermata, non riscontrandosi in concreto eccesso di formalismo, ancora meno violazione della buona fede processuale.

### **E. 2.8**

Infine, la ricorrente non fa valere dinanzi al Tribunale federale elementi che permetterebbero di trattare la sua domanda alla stregua di un'istanza di restituzione dei termini da trasmettere all'autorità cantonale per competenza.

### **E. 3.1**

Per i motivi illustrati, il ricorso si avvera pertanto manifestamente infondato e va quindi respinto in base alla procedura semplificata dell' art. 109 LTF .

### **E. 3.2**

Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.